

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2018, n. 13-6458

**Accettazione proposta avanzata dal Giudice di conciliazione della vertenza azionata da privati rubricata all'R.G. n. 10826/2017 pendente avanti il Tribunale di Torino. Impegno di spesa di Euro 250,00 sul cap. 135611/2018.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- i sigg.ri Pogolotti Giovanni e Pogolotti Elena, avevano proposto ricorso al T.A.R. Piemonte in data 23.01.2017 per richiedere l'annullamento *“della determinazione della Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Edilizia Sociale, 16 novembre 2016 n. 811, resa nota ai ricorrenti con comunicazione del 22 novembre 2016 prot. n. 40496/A1507A, successivamente pervenuta a mezzo del servizio postale, avente ad oggetto “Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - Revoca contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche” nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali o connessi del relativo procedimento e comunque per l'accertamento delle situazioni tutte di diritto soggettivo e/o interesse legittimo facenti capo ai ricorrenti ai fini della conservazione del beneficio economico per cui è causa, con ogni ulteriore effetto di legge”;*
- che la Regione Piemonte si costituiva nel suddetto giudizio rubricato al n. 94/2017 e con sentenza n. 287/2017, il T.A.R. Piemonte dichiarava il proprio difetto di giurisdizione;
- preso atto dell'atto di citazione in riassunzione avanti il Tribunale di Torino proposto dai sigg.ri Pogolotti Giovanni e Pogolotti Elena, notificato alla Regione in data 28.04.2017, con il quale gli attori chiedono *”in via principale di accertare e dichiarare la prescrizione del credito di Euro 6.988,88 di cui la Regione Piemonte a mezzo della determinazione n. 811 del 16.11.2016 chiede la restituzione ed il correlato diritto agli eredi della sig.ra Giorgis Anna a trattenere il contributo erogato a favore della propria dante causa, in via subordinata di accertare l'illegittimità della D.D. n. 811 del 16 novembre 2016 della Direzione Coesione Sociale - Settore Edilizia Sociale di revoca del contributo concesso; in via di ulteriore subordine nella non creduta ipotesi del contributo di Euro 5.541,54, escludere la solidarietà dell'obbligo restitutorio trattandosi di successione ereditaria nel debito nonché riconosciuta la buona fede del percipiente, limitare la debenza degli interessi dal giorno della domanda”;*

rilevato che:

- la Regione Piemonte, sentiti gli Uffici, si costituiva avanti il Tribunale di Torino nel giudizio rubricato all'R.G. n. 10826/2017 con comparsa di costituzione e risposta del 28.08.2017 con richiesta *“di respingere tutte le domande attoree formulate nei confronti della Regione Piemonte”;*
- nel corso della prima udienza di comparizione del 04.10.2017, il Giudice (dott. Rizzi) rilevava la sussistenza della problematica attinente alla prescrizione e ne è scaturita lunga discussione a seguito della quale il Giudice formulava la proposta che *”la Regione Piemonte rinunci alla propria pretesa di restituzione somme e che le spese del presente procedimento vengano compensate con riconoscimento a parte attrice Pogolotti da parte della Regione della sola somma di Euro 250,00 per il costo di iscrizione al ruolo e di notifica”;*

- conseguentemente, l'udienza veniva rinviata per consentire agli Uffici dell'Ente di esaminare la proposta e di esprimere la propria adesione o meno alla proposta;

preso atto che:

- con nota del 05.10.2017 prot. n. 10654/A1304A, il legale incaricato comunicava agli Uffici la proposta del Giudice rimarcando il rischio di causa in relazione alla sussistenza della prescrizione del credito della Regione già noto agli Uffici;
- con nota dell'11.10.2017 prot. n. 38607/A la Direzione Coesione Sociale – Settore Edilizia Sociale ha espresso parere favorevole all'accettazione della proposta formulata dal Giudice;
- nel corso dell'udienza del 18.10.2017, il Giudice “*invitava, dopo ampia discussione, nuovamente le parti ad addivenire alla soluzione conciliativa da lui indicata*” rigettando, sentito il legale dei sigg.ri Pogolotti, la richiesta della difesa regionale di rinuncia da parte attrice della somma di Euro 250,00 per spese di notifica e di iscrizione a ruolo;

preso atto che la prossima udienza avanti il Giudice si terrà il prossimo 14.02.2018 per la sottoscrizione del verbale di conciliazione;

ritenuto necessario pertanto impegnare la somma complessiva di Euro 250,00 sul cap. 135611/2018 per le argomentazioni in premessa descritte a favore di Pogolotti Giovanni (omissis) – COD. BENEF. 346240) e Pogolotti Elena (omissis) – COD. BENEF. 346239 e di associare all'impegno di spesa la seguente transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.03.02.11.006 (patrocinio legale);

COFOG: 01.3 Servizi generali.

Transazione Unione Europea: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea.

Cod. Ricorrente: Spese non ricorrenti.

Perimetro sanitario: Spese gestione ordinaria della Regione Piemonte.

Missione: 01 Programma: 11

visto l'art. 17, 3° c., lett. k), L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

visto l'art. 16, 2° c., lett. l), L.R. n. 23/2008 e s.m.i., in relazione all'art. 56 dello Statuto;

visto il D.Lgs. 118/2011;

vista la L.R. n. 24/2017 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie";

visto il D.Lgs. n. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la D.G.R. n. 2-6327 del 12 gennaio 2018 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie”. Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di accettare la proposta del Giudice dott. Rizzi avanzata nel corso dell'udienza del 4.10.2017 ovvero che *"la Regione Piemonte rinunci alla propria pretesa di restituzione somme e che le spese del presente procedimento vengano compensate con riconoscimento a parte attrice Pogolotti da parte della Regione della sola somma di Euro 250,00 per il costo di iscrizione al ruolo e di notifica"*;
- di demandare al Direttore della Direzione Coesione Sociale o, nel caso di impedimento di quest'ultimo, al Vice Direttore della Direzione Coesione Sociale la sottoscrizione del verbale di conciliazione nonché la revoca della D.D. della Direzione Coesione Sociale, Settore Edilizia Sociale del 16.11.2016 n. 811 oggetto di contestazione;
- di impegnare la somma complessiva di Euro 250,00 di cui Euro 125,00 a favore di Pogolotti Giovanni (imp. n. 2167) ed Euro 125,00 a favore di Pogolotti Elena (imp. n. 2168) sul capitolo 135611/2018, quale rifusione delle sole spese di notifica e di iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in riassunzione proposto dai sig. Pogolotti Giovanni ed Elena avanti il Tribunale di Torino, notificato alla Regione Piemonte in data 28.04.2017.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)